



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1319 del 2012, proposto da:
Avelino Florian, rappresentato e difeso dagli avv. Franco Zambelli, Giorgio
Lovadina, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via
Cavallotti, 22;

contro

Passante di Mestre S.C.P.A., Commissario Delegato Per L'Emergenza Socio -
Economico Ambientale della Viabilita' di Mestre; Anas Spa, rappresentato e difeso
per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;

nei confronti di

Ati Cosmo Scavi Srl Cosmo Ambiente Srl;

per l'annullamento

del diniego tacito opposta all'istanza di accesso agli atti prot. n. 1308 ricevuta il
18/5/2012, del diritto dei signori Florian Avelino e Zampieri Giovanna di ottenere

l'esibizione dei documenti ed atti richiesti, ordinandosi conseguentemente alle Amministrazioni resistenti di esibirli.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Visti i motivi di ricorso, con i quali è stata denunciata l'illegittimità del diniego tacito opposto dall'amministrazione intimata all'istanza di accesso formulata dai ricorrenti;

dato atto, così come comprovato dal deposito effettuato dalla difesa dell'amministrazione, che con nota 28.8.2012 della Passante di Mestre S.C.P.A. è stata trasmessa ai ricorrenti al documentazione oggetto della richiesta, così come meglio descritta in ricorso;

il Collegio non può che dichiarare cessata la materia del contendere.

Atteso che i documenti richiesti sono stati resi disponibili soltanto a seguito della proposizione del ricorso, si dispone che le spese di lite siano a carico dell'amministrazione intimata, nella somma di € 1500,00 (millecinquecento/00), da corrispondere ai ricorrenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida a favore dei ricorrenti nella somma di € 1500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)